

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## ConSé

L'Associazione **ConSé** è costituita per essere di supporto alle esigenze espresse dagli associati per la promozione nei settori sociali, della cultura e delle diverse espressioni di spiritualità senza discriminazioni di convinzioni, appartenenze o razza e, più in generale, per la definizione, la sperimentazione e la realizzazione di una migliore qualità di vita.

### TITOLO 1 - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

#### Articolo 1 - Denominazione e sede

**ConSé**, Associazione di promozione sociale

E' costituita in base all'art. 18 della Costituzione Italiana e con riferimento agli art. 36 e seguente del Codice Civile, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 460/97 ed alla L.383/2000 una libera associazione, con sede legale presso Bionatura Sas.

La dicitura "di promozione sociale" dovrà essere sempre utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e, in genere, nei rapporti dell'Associazione con i terzi.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Per quanto non riportato nel presente statuto si rimanda al Regolamento interno.

#### Articolo 2 - Carattere volontario

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'Associazione è apolitica, apolitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali.

#### Articolo 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### TITOLO 2 - SCOPI E ATTIVITA' ASSOCIAZIONE

#### Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

Gli obiettivi dell'Associazione sono lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. E' espressamente esclusa dagli scopi dell' Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

L'Associazione, nel quadro dello svolgimento di attività di utilità sociale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nei settori dell'assistenza sociale; della beneficenza; della formazione; della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili. A questi fini, l'Associazione provvederà all'individuazione ed all'organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, promuovendo tra l'altro contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione.

Gli associati non possono svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle rispetto ad esse direttamente connesse, ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizioni che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali: in caso di necessità

l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

#### **Articolo 5 - Attività**

Nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 4 l'Associazione **ConSé** Organizza senza alcuna finalità di lucro, iniziative, eventi, corsi e quant'altro ritenuto utile e necessario al fine di promuovere l'aggregazione delle persone e più in generale la crescita umana e sociale di ogni individuo nelle sue varie forme. A riguardo, potrà:

- Diffondere, divulgare, promuovere lo studio e l'approfondimento di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nella tradizione filosofica e spirituale. Rispettando valori etici che si estendono a tutti i comportamenti di vita: cultura, lavoro, scuola, libertà di scelta personale nel rispetto degli altri, ecc.
- Sviluppare ed approfondire la ricerca nel campo delle tecniche di meditazione, di consapevolezza e quant'altro;
- Sostenere la crescita personale, sociale e collettiva, con pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita associata;
- Assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento - dove e quando le condizioni lo permettano e senza che questo possa mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate (iscritte a albi o ordini) - progetti in ambito olistico, spirituale e di crescita della consapevolezza in genere;
- Realizzazione di un luogo di accoglienza per la pratica di tecniche di massaggio.  
Un luogo dove i risultati ottenuti dalle attività di studio e dallo scambio culturale saranno patrimonio comune dei soci e comunque impiegati per stimolare l'evoluzione spirituale. Essi saranno inoltre utilizzati per accompagnare e condividere, dove e quando le condizioni lo permettano, il processo di crescita personale di individui in condizioni di disagio.

### **TITOLO 3 - I SOCI**

#### **Articolo 6 - I soci**

Ogni socio (fondatore, ordinario, sostenitore), può esercitare un solo voto, fatto salvo quanto previsto dall' art. 20 - "convocazione e funzionamento dell'assemblea". Tutti i soci, se persone fisiche maggiorenni hanno poteri e responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo , eleggono gli organi direttivi dell'Associazione, approvano e modificano statuto e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio. L'Associazione è composta da soci fondatori, sostenitori, ordinari. La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'associazione, in primis, ma non esclusivamente attraverso la partecipazione in assemblea. La qualifica di socio dell'Associazione **ConSé**, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa in ogni caso al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 7 - Soci fondatori**

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione.

### **Articolo 8 - Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori coloro che ne facciano domanda, impegnandosi in ciò a corrispondere la quota associativa di pertinenza.

### **Articolo 9 - Soci ordinari**

Sono soci ordinari tutti coloro che, persone fisiche, partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali.

### **Articolo 10 - Domanda di ammissione**

I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.

Possono divenire soci dell'Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, pur che siano persone fisiche con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione e la residenza, l'autorizzazione alla Ass. **ConSé** per il trattamento di dati personali e/o sensibili, la motivazione (compatibile e nel rispetto con quanto disciplinato agli art. 4 e 5 del presente statuto) alla base della richiesta di adesione;
- Alla domanda dovrà essere allegata altresì, una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa annuale in caso di ammissione.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che valuterà la compatibilità con le finalità e gli scopi dell'Associazione. L'ammissione del richiedente sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà negare l'ammissione pur quando ricorrono motivi giustificativi.

Le domande di ammissione a socio, se presentate da minorenni, dovranno a pena di improcedibilità, essere sempre controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

### **Articolo 11- Diritti degli associati**

Gli associati hanno uguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di soci a cui appartenente, si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. I soci minorenni non hanno il diritto di voto e di intervento, ma solo di partecipazione alle stesse.

### **Articolo 12 - Obblighi degli associati**

Gli associati sono tenuti:

- Al pagamento della quota associativa;
- Alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie;
- Alla formazione periodica - L'Associazione potrà se necessario, promuovere anche con propri fondi, corsi di formazione e di aggiornamento.

### **Articolo 13 - Partecipazione e quota associativa**

La partecipazione all'Associazione ConSe' e la qualifica di socio, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa, in ogni caso, al 31 dicembre di ogni anno.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite, per il singolo anno, dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14 - Esclusione dei soci**

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all'Associazione per i servizi fruiti;
- Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

## **TITOLO 4 - GLI ORGANI**

### **Articolo 15 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Probiviri.
- Il Tesoriere.

### **Articolo 16 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

### **Articolo 17 - Convocazione**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale o con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

### **Articolo 18 - Oggetto delle delibere assembleari**

L'Assemblea:

- Provvede alle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
- Provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;
- Provvede alla elezione del Tesoriere;
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche al presente statuto;

- Approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- Approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle sezioni;
- Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### **Articolo 19 - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

#### **Articolo 20 - Votazioni**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 21 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, un apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla

loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

#### **Articolo 22 - Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

#### **Articolo 23 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 24 - Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

#### **Articolo 25 - Il Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del Consiglio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

#### **Articolo 26 - Il Tesoriere**

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere controlla l'Amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio potrà verificare in qualsiasi momento la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

## TITOLO 5 - PATRIMONIO E BILANCIO

### Articolo 27 - Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e lasciti;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, che attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolge in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

### Articolo 28 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

### Articolo 29 - Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### Articolo 30 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 31 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 32 - Legge applicabile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.